

DELIBERA N. 46/05/CSP

**Esposto presentato dal Consigliere comunale
Francesco Petronella (candidato Sindaco per la lista Socialisti Autonomisti nel
rinnovo del Consiglio comunale di Altamura) nei confronti della società Di Palo
Alessio & c. S.a.s. (emittente radiofonica locale “Radio regio stereo” trasmissione
“Radio regio, la cronaca”) per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000,
n. 28**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 26 maggio 2005;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

VISTA la propria delibera n. 11/05/CSP del 3 febbraio 2005, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni comunali e provinciali previste per i giorni 3 e 4 aprile 2005*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 39 del 17 febbraio 2005;

VISTO l'esposto del consigliere comunale Francesco Petronella, candidato Sindaco per la lista Socialisti Autonomisti alle elezioni comunali di Altamura, pervenuto in data 31 marzo 2005 (prot. n. 64/EA/05/NA), nel quale si asserisce la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte dell'emittente radiofonica locale “*Radio Regio Stereo*” di Altamura, in quanto, durante la competizione elettorale per il rinnovo del Comune di Altamura e nel corso della trasmissione dal titolo “*Radio Regio, La Cronaca*”, in onda ogni giorno dalle ore 12.00 circa alle ore 13.30, il conduttore Alessio Dipalo ha effettuato espliciti riferimenti alla candidatura del denunciante,

fornendo, direttamente ovvero indirettamente, opinioni al riguardo, il tutto con violazione dei principi di imparzialità nell'informazione;

VISTA la nota del Comitato regionale per le comunicazioni della Puglia, del 1° aprile 2005, pervenuta il 2 aprile successivo (prot. n. 81/EA/04/NA), con la quale si trasmettono, oltre alla denuncia, la documentazione e i supporti magnetici relativi all'esposto in questione, e precisamente:

- richiesta inviata dal Comitato regionale competente al denunciante in data 31 marzo 2005 (prot. n. 447) al fine di specificare le date e gli orari delle trasmissioni e motivare adeguatamente la denuncia medesima;
- verbale della Guardia di Finanza – Comando Brigata di Altamura redatto in data 30 marzo 2005 relativo all'acquisizione di trentasei supporti magnetici di registrazione della trasmissione in oggetto nel periodo dal 3 marzo al 30 marzo 2005;
- documentazione integrativa dell'esponente pervenuta presso il Comitato regionale competente in data 31 marzo 2005, nella quale si precisa che l'emittente radiofonica ha intrapreso una vera e propria campagna diffamatoria nei suoi confronti - oggetto, tra l'altro, di querele sotto il profilo penale - lesiva della sua candidatura per gli espliciti inviti a non votarlo;
- delibera del Comitato regionale per le comunicazioni della Puglia del 1° aprile 2005 (prot. n. 449) nella quale, a seguito dell'istruttoria sommaria, rilevandosi la difformità dei fatti denunciati rispetto alle disposizioni in materia di informazione, si trasmettono gli atti e i supporti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

CONSIDERATO che la trasmissione della documentazione e della deliberazione del Comitato all'Autorità non ha consentito nei tempi ordinari l'avvio e la conclusione dell'istruttoria accertativo-sanzionatoria, prevista dall'articolo 10, comma 2, della legge n. 28/00 e disciplinata dall'articolo 25, comma 9, della delibera n. 11/05/CSP del 3 febbraio 2005, rendendosi così inapplicabile l'eventuale sanzione di natura ripristinatoria dell'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica di cui all'articolo 10, della stessa legge n. 28 del 22 febbraio 2000, in considerazione della chiusura della campagna elettorale alla data del 1° aprile 2005 e della decorrenza dei termini di cui all'articolo 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212;

VISTA la proposta del Dipartimento garanzie e contenzioso;

UDITA la relazione dei Commissari, Giancarlo Innocenzi Botti e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

- l'archiviazione degli atti;

- la trasmissione della presente delibera al competente Comitato regionale per le comunicazioni della Puglia.

Roma, 26 maggio 2005

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
Gloria Maria Callari